

DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2024

471/2024/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI PORTO EMPEDOCLE, PRIOLO E TERMINI
IMERESE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., ESSENZIALI EX DECRETO-LEGGE 91/14, PER
L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1316^a riunione del 12 novembre 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2018, 375/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2018/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 9 settembre 2016, prot. Autorità 25734, del 16 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);

- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 23 maggio 2018, prot. Autorità 16524, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, del 24 maggio 2018, prot. Autorità 16618, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, del 24 maggio 2018, prot. Autorità 16621, di pari data (di seguito: terza lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 giugno 2018, prot. Autorità 17797, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, dell'8 giugno 2018, prot. Autorità 18165, dell'11 giugno 2018 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 13 giugno 2018, prot. Autorità 18504, di pari data, (di seguito: terza comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 25 giugno 2018, prot. Autorità 19451, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 agosto 2018, prot. Autorità 23473, del 6 agosto 2018, (di seguito: quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare (di seguito: intervento Sorgente-Rizziconi):
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione

dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi dell'articolo 3 e i commi degli articoli 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- gli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE sono stati inseriti, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2015;
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2015, dunque, l'impianto Porto Empedocle è stato soggetto esclusivamente al regime 91/14;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese; il medesimo utente ha fornito all'Autorità, con la seconda e la terza comunicazione ENEL PRODUZIONE, le informazioni integrative richieste con la prima e la terza lettera DMEA;
- in relazione agli impianti di produzione Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, dall'istanza di reintegrazione – di cui alla prima comunicazione ENEL PRODUZIONE – è emersa la richiesta di reintegrazione di penali dovute al supero della capacità di trasporto gas, in aggiunta ai costi variabili riconosciuti;

- il regime 91/14 prevede, fra l'altro, che il costo variabile riconosciuto relativo agli impianti alimentati a gas naturale comprenda una componente a copertura del costo per la logistica nazionale del gas naturale sino al punto di riconsegna relativo all'unità di produzione essenziale, pari alla somma dei seguenti addendi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera c), del comma 64.12, lettera b.3), e del comma 64.14, lettera c):
 - a) QT_{PSV} , di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09, a copertura degli oneri di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV);
 - b) QT_{MCV} , di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete a monte del PSV;
 - c) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui al comma 64.14, lettera b), e la somma dei valori degli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- le penali applicate nei casi in cui si registri uno scostamento tra la capacità utilizzata in un punto di uscita o di riconsegna della rete di trasporto del gas naturale e la capacità conferita su base annuale o infra-annuale rappresentano una quota dei costi complessivamente sostenuti per la logistica nazionale del gas naturale dagli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione alimentate con detta fonte;
- con la prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna, in risposta alla seconda lettera DMEA, Terna ha fornito, con riferimento a ciascuno degli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, l'importo della parte dei costi variabili riconosciuti relativa alla logistica nazionale del gas naturale, per l'anno 2015 (di seguito: costi standard per logistica nazionale gas);
- con la terza comunicazione ENEL PRODUZIONE, in risposta alla prima e alla terza lettera DMEA, ENEL PRODUZIONE ha fornito, con riferimento a ciascuno degli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, i costi effettivamente sostenuti per la logistica nazionale del gas naturale nell'anno 2015, comprensivi delle sopra richiamate penali (di seguito: costi effettivi per logistica nazionale gas);
- con la deliberazione 375/2018/R/eel, l'Autorità ha definito i Corrispettivi, relativi all'anno 2015, per gli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, limitando il riconoscimento dei costi attinenti alle penali gas a un importo complessivamente inferiore rispetto a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE e pari alla differenza tra:
 - a) il minore tra i costi effettivi totali per logistica nazionale gas, di cui alla terza comunicazione ENEL PRODUZIONE, e la somma tra i costi standard totali per logistica nazionale gas e le penali gas;
 - b) i costi standard totali per logistica nazionale gas.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE, quest'ultima società ha trasmesso all'Autorità un'istanza finalizzata a richiedere il riconoscimento dei costi per penali gas in misura piena;

- dalle informazioni integrative fornite da ENEL PRODUZIONE nell'ambito dell'istanza di cui alla quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE emerge quanto segue:
 - a) i costi effettivi per logistica nazionale gas precedentemente forniti all'Autorità con la terza comunicazione omonima non includevano i costi di logistica a monte del PSV sostenuti da ENEL PRODUZIONE e, pertanto, il confronto tra i costi effettivi per logistica nazionale gas e i costi standard per logistica nazionale gas è stato condotto comparando grandezze tra loro non omogenee;
 - b) rendendo omogenee le grandezze comparate, i costi effettivi per logistica nazionale gas risultano superiori alla somma tra i costi standard per logistica nazionale gas e le penali gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza, di cui alla quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE, per la rettifica dei Corrispettivi relativi agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015;
- rettificare i Corrispettivi relativi agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015, riconoscendo in misura piena i costi per penali gas sostenuti da ENEL PRODUZIONE

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza, di cui alla quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE S.p.A., per la rettifica dei Corrispettivi relativi agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca a ENEL PRODUZIONE S.p.A., l'importo integrativo derivante dalle rettifiche dei Corrispettivi relativi agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015 indicate nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al precedente punto entro il giorno 29 novembre 2024;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini